

REPUBBLICA ITALIANA

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE  
AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE  
PUBBLICADIPARTIMENTO REGIONALE  
DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL  
PERSONALESERVIZIO I - Studi e Contenzioso del Personale  
dell'Amministrazione Regionale

TEL. 091/7073986 - telefax 091.7073470

Prot. n.

93571

PALERMO

29 AGO, 2017

**OGGETTO: Legge Regionale 11 agosto 2017, n. 16. "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I." Monitoraggio norme di interesse.****Trasmessa a mezzo e-mail**- A Tutti i Servizi, Area AA.GG. e  
Unità di Staff del  
Dipartimento Funzione  
Pubblicae.p.c. - Al Dirigente Generale  
S E D E

Si pongono all'attenzione di Codesti Servizi, per le competenze attribuite, le norme di seguito indicate :

**- Art. 7. Disposizioni relative alla Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi**

1. Per le finalità di cui all'articolo 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 il personale del comparto non dirigenziale in servizio, alla data del 31 dicembre 2016, presso gli uffici o le strutture individuate dal comma 5 del medesimo articolo è assegnato alla Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi. Il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale è onerato degli adempimenti relativi all'adozione degli atti conseguenti.

**- Art. 12. Ufficio stampa e documentazione della Regione**

1. L'Ufficio stampa e documentazione della Regione presso la Presidenza della Regione è un Ufficio alle dirette dipendenze del Presidente della Regione ed è disciplinato dalle disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150, come recepita con l'articolo 127 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 2, in quanto compatibili con le disposizioni di cui ai seguenti commi, ed espleta i compiti individuati nella suddetta legge.

2. L'Ufficio è composto da non più di 20 giornalisti iscritti all'Albo nazionale, professionisti da almeno 10 anni, scelti, nel rispetto delle vigenti normative per l'accesso nella pubblica amministrazione, tramite pubblico concorso.

Il 50 per cento dei posti, in conformità al testo unico di riforma del pubblico impiego, è riservato a favore di quei soggetti, in possesso dei richiesti requisiti, che abbiano prestato servizio all'Ufficio di cui al presente articolo per almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

3. I criteri per la selezione del personale, i profili professionali e relativi trattamenti economici sono predeterminati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previa deliberazione della Giunta Regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo e previa contrattazione collettiva con la Federazione nazionale della Stampa Italiana firmataria del CCNL dei giornalisti.

4. Al fine di garantire, in coerenza con i principi indicati dal Piano di azione dell'Unione europea per l'e-Government 2016-2020, una efficace azione di comunicazione delle iniziative volte allo sviluppo del turismo e dell'occupazione nel settore turistico, l'Ufficio di cui al presente articolo dovrà assicurare una specifica e adeguata attività redazionale e di comunicazione, attraverso il portale internet della Regione e l'utilizzo dei diversi canali di comunicazione multimediale.

5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 350 migliaia di euro e, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, la spesa annua di 650 migliaia di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, accantonamento 1001).

6. Sono abrogati l'articolo 82 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, gli articoli 10 e 11 della legge regionale 6 luglio 1976, n. 79, l'articolo 36 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, l'articolo 72 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con il presente articolo.

**Si riportano di seguito le norme abrogate dal superiore comma 6 dell'art. 12 della L.R. 16/2017:**

Art. 82 L.R. 7/1971

*Uffici stampa e documentazione*

*Nell'ambito dell'Amministrazione regionale sono costituiti uffici stampa e documentazione affidati a giornalisti iscritti da almeno tre anni negli albi dell'ordine professionale.*

*L'organizzazione e la regolamentazione di detti uffici sono disciplinate da apposita legge*

Artt. 10 e 11 L.R. 79/1976

Art. 10.

*Ai sensi dell'art. 82 della L.R. 23 marzo 1971, n. 7, è istituito l'Ufficio stampa e documentazione presso la Presidenza della Regione siciliana.*

*L'Ufficio stampa e documentazione è composto da non oltre tre giornalisti professionisti, di cui uno equiparato a caposervizio che ne coordina l'attività.*

*Il compito di tale Ufficio è quello di raccogliere, redigere e diffondere le informazioni riguardanti l'attività della Regione siciliana.*

Art. 11.

*Ai giornalisti preposti all'Ufficio stampa e documentazione di cui al precedente articolo, si applica il trattamento normativo ed economico previsto dal contratto nazionale di lavoro per i giornalisti, in relazione alle qualifiche di equiparazione.*

*Il trattamento previdenziale, ivi compreso quello di quiescenza e quello assistenziale dei giornalisti professionisti, è disciplinato ai sensi della L. 20 dicembre 1951, n. 1564, e successive modificazioni ed integrazioni.*

*Alla loro nomina si procede su domanda degli interessati comprovante i requisiti di cui all'art. 82 della L.R. 23 marzo 1971, n. 7, e del precedente art. 10 della presente legge, con le procedure previste dalla L.R. 20 aprile 1976, n. 35.*

Art. 36 L.R. 145/1980:

*Trattamento economico del personale dell'Ufficio stampa e documentazione della Presidenza della Regione*

*L'Ufficio stampa e documentazione previsto dall'art. 10 della legge regionale 6 luglio 1976, n. 79, è posto alle dirette dipendenze del Presidente della Regione ed è composto da tre giornalisti professionisti cui è attribuito il trattamento giuridico ed economico di redattore-capo, secondo il contratto nazionale di lavoro di categoria. Al componente con maggiore anzianità di servizio presso l'Ufficio è attribuita la funzione di coordinarne l'attività.*

*Nell'applicazione del predetto contratto ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 79 del 1976, ove per esigenze di servizio i componenti dell'Ufficio di cui al precedente comma siano demandati a prestare la propria opera nei giorni festivi – comprese le domeniche – agli stessi competono le maggiorazioni retributive previste dallo stesso contratto nonché i compensi retributivi per le festività soppresse.*

*I componenti dell'Ufficio stampa e documentazione, ferme restando le normali prestazioni di lavoro per cinque giorni alla settimana, sono tenuti a prestare lavoro straordinario – ove lo richiedano esigenze di servizio – fino alla misura massima prevista dal terzo comma del precedente art. 24.*

Art. 72 L.R. 41/1985:

*Trattamento economico del personale dell'ufficio stampa e documentazione della Presidenza della Regione*

*(modificato dall'art. 127, comma 14, della L.R. 17/2004 e modificato e integrato dall'art. 1, comma 4, della L.R. 7/2006)*

*L'ufficio stampa e documentazione della Presidenza della Regione è composto di 24 giornalisti iscritti all'ordine che sono utilizzabili anche presso ciascun assessorato regionale cui è attribuito il trattamento giuridico ed economico di redattore capo, secondo il contratto nazionale di lavoro di categoria. Il Presidente della Regione attribuisce di volta in volta la funzione di coordinarne l'attività ad uno dei giornalisti.*

*Ove, per improrogabili ed eccezionali esigenze di servizio, i componenti dell'ufficio siano chiamati a prestare la propria opera nei giorni festivi – comprese le domeniche – agli stessi competono le maggiorazioni retributive previste dal contratto suindicato, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, i compensi retributivi per festività soppresse.*

*I componenti dell'ufficio stampa e documentazione sono tenuti a prestare lavoro straordinario – ove lo richiedano esigenze di servizio – fino alla misura prevista per i dirigenti superiori preposti a settori o uffici equiparati.*

**- Art. 29. Norma di contenimento della spesa sugli affitti d'oro**

1. L'Amministrazione regionale, gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, compresi gli enti del settore sanitario, nonché le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione e degli enti locali sono tenuti ad applicare le disposizioni previste dall'articolo 2 bis del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137.2. Il termine previsto dall'articolo 2 bis del decreto legge n. 120/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 137/2013, è da considerarsi perentorio ed è fissato al 31 dicembre 2020.3. L'omesso rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporta responsabilità per danno erariale e la decadenza dalla carica per gli organi amministrativi che hanno posto in essere atti in violazione del presente articolo. I predetti atti sono altresì nulli.

**- Art. 38. Interpretazione autentica del comma 22 dell'articolo 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in materia di diritti sindacali**

1. Il comma 22 dell'articolo 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 si interpreta nel senso che, a far data dal 31 dicembre 2015, il contingente complessivo dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali ridotto per effetto dell'accordo quadro regionale del 2011, spettante nell'amministrazione regionale, negli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e negli enti e società che applicano il contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti regionali, è ridotto del 50 per cento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2014, n. 114.  
2. Al fine di proseguire il processo di armonizzazione al CCNL quadro del comparto regioni - autonomie locali, il contingente dei permessi, ridotto per effetto del comma 1, a far data dall'1 gennaio 2016, è ulteriormente ridotto del 25 per cento.

**Art. 59. Interpretazione autentica dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3**

1. L'articolo 18, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 si interpreta nel senso che a tutti gli organismi esclusi dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2, dl decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, trova applicazione la disciplina prevista dall'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e dalle relative disposizioni attuative.

**Art. 60. Regolarizzazione istanza di pensione personale regionale:**

1. I dipendenti dell'amministrazione regionale, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che hanno presentato domanda di pensionamento entro i termini indicati dai commi 3 e 5 del medesimo articolo 52, come modificati dall'articolo 1, comma 8 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 12, non accolta per irregolarità, possono regolarizzarla entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La L.R. 16 dell'11/08/2017 pubblicata sulla GURS supplemento ordinario - p. I - del 25/08/2017 - è entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.



DIRIGENTE DEL SERVIZIO I  
(M.G. Giuffrida)